

MAZZIOTTI. Non posso che essere lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato, le quali eliminano la possibilità di un'ingiusta ed arbitraria interpretazione dell'articolo 53 della legge sul Mezzogiorno. Posso però assicurare l'onorevole Dari che la interpretazione cui ho accennato nella mia interrogazione non è assolutamente fantastica.

Del resto io sento con soddisfazione che un simile concetto, assolutamente assurdo e contrario all'articolo 53 della legge pel Mezzogiorno, non sia stato adottato, e sento con piacere altresì che il Ministero si proponga di eseguire, come è suo dovere, la legge sul Mezzogiorno, specialmente l'articolo 53, con quella larghezza di intendimenti che fu nel pensiero del legislatore allorchè emanò questa provvida legge. Certo l'articolo 53 dichiara esplicitamente, che quando gravi difficoltà tecniche o di altra natura possano consigliare la sostituzione di una strada mulattiera alla rotabile, si abbia a preferire una strada mulattiera, ma è indiscutibile il concetto che nella frase « comuni od isolati » debbano essere compresi tutti quei comuni, i quali non sono collegati alla rete stradale da strade ordinarie.

Sono quindi d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato e mi auguro che la disposizione benefica dell'articolo 53 venga eseguita senza quei criteri restrittivi, ai quali si è accennato, ma con quella larghezza di concetti, che fu adottata nella applicazione di una simile disposizione per le Calabrie e per la Basilicata.

PRESIDENTE. Essendo ora presente l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, si farà luogo all'altra interrogazione rivolta dall'onorevole Mazziotti al ministro delle finanze « per conoscere quali criteri abbia adottato per l'applicazione della riduzione del 30 per cento (stabilita dalla legge sul Mezzogiorno) relativamente agli articoli catastali intestati a più persone ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

POZZO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con la legge sul Mezzogiorno, e con quella sulle Calabrie, si è concessa la riduzione del 30 per cento ai contribuenti che abbiano un reddito imponibile non superiore a lire 6 mila, e con la legge per la Basilicata si è applicata provvisoriamente l'aliquota dell'8.80 per cento a favore dei

contribuenti, i quali abbiano un reddito imponibile non superiore a lire 8 mila. Nell'applicazione prima della legge sulla Basilicata, poi delle leggi sulle Calabrie e sul Mezzogiorno, l'Amministrazione finanziaria ritenne che nel caso di ditte catastali collettive, vale a dire di partite intestate a più persone, si dovessero queste considerare come un unico contribuente, tanto agli effetti della applicazione provvisoria dell'aliquota dell'8.80 per cento per la Basilicata, quanto agli effetti della riduzione del 30 per cento, prima per le Calabrie, poi per tutte le provincie del Mezzogiorno e delle isole.

L'Amministrazione partì dal concetto che l'unicità della partita e la solidarietà e l'indivisibilità del debito d'imposta portassero alla conseguenza di considerare le ditte collettive come un unico contribuente; ma l'onorevole Mazziotti sorge a contraddire, chiedendo quali siano i criteri che sono stati applicati, e lamenta che questi criteri non rispondano a giustizia. Dello stesso parere è l'onorevole Lucifero Alfonso, il quale, meno esigente dell'onorevole Mazziotti, chiede se si farà luogo ai rimborsi, ove le ditte si scindano legalmente. Credo di potere insieme rispondere ad entrambe le interrogazioni, poichè si fondano sul medesimo principio...

PRESIDENTE. Infatti l'onorevole Lucifero Alfonso ha presentato la seguente interrogazione al ministro delle finanze: « sulla interpretazione data dal fisco all'articolo 3 della legge 16 giugno 1906 in favore della Calabria; e se non creda equo ed opportuno, che venga rimborsata l'imposta a quelle Ditte, che nel corso dell'anno corrente, scindendosi legalmente, risultino inferiori al reddito imponibile di lire cinquemila ».

POZZO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sono lieto di poter dichiarare tanto all'onorevole Mazziotti, quanto all'onorevole Lucifero Alfonso che, avendo ripreso in esame la grave questione, l'Amministrazione si è convinta che le considerazioni di ordine formale, alle quali dapprima si era appoggiata, non corrispondono ai sani principii giuridici che riguardano la solidarietà e l'indivisibilità delle obbligazioni; imperocchè, sia pure ciascun componente la ditta collettiva obbligato per l'intero, e sia pure l'obbligazione indivisibile, nel senso che l'esattore non è tenuto a ricevere partitamente la quota di ciascuno, ma da tutto ciò, non deriva che il contri-